



**Fornitura in opera dell'arredamento
per comunità presso la Residenza di
Monte Crocetta**

CIG 3494549110

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE ARTICOLI (n. 21 articoli dal n. 1 al n. 21)

ART. 01 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 02 - NORME DI RIFERIMENTO

ART. 03 - IMPORTO PRESUNTO E PREZZO DEL CONTRATTO

ART. 04 - REQUISITI TECNICI DEGLI ARREDI

ART. 05 - COMPOSIZIONE ARREDI

ART. 06 - ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART. 07 - MODO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

ART. 08 - TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE - PENALITA'

ART. 09 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 10 - GARANZIA

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 12 - COLLAUDO

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 14.1 - Garanzia Provvisoria

Art. 14.2 - Garanzia Definitiva

ART. 15 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA

ART. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA – EFFETTO DEL CONTRATTO

ART. 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 - FORO COMPETENTE

ART. 19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

ART. 20 - ARBITRATO

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 01 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera dell'arredo per comunità della Residenza Monte Crocetta che l'IPAB sta realizzando a Vicenza in località Biron di Sopra.

Si tratta di una struttura extraospedaliera per anziani non autosufficienti di 100 posti letto, rispondenti allo standard strutturale dettato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 84 del 16.01.2007. In tale struttura sarà collocato un nucleo di 25 posti letto dedicato all'accoglimento di ospiti affetti da Alzheimer.

Le indicazioni qualitative e quantitative nonché le specifiche tecniche relative agli arredi richiesti sono indicate nell'allegato 1 – "Elenco descrittivo" e si riferiscono alle stanze di degenza, ai servizi di Nucleo e delle zone comuni del Centro Servizi, come indicato nell'allegato 2 – "Planimetrie".

ART. 02 - NORME DI RIFERIMENTO

L'appalto è normato dalla Direttiva 2004/18/CE e ss. mm.ii., dal D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ii. e dal suo Regolamento di attuazione DPR 207/2010, dal bando di gara, dal presente Capitolato Speciale e dal Disciplinare di Gara. E' inoltre disciplinato dalle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e ss. mm.ii. e dalle norme del Codice Civile che regolano la materia per quanto applicabili.

ART. 03 - IMPORTO PRESUNTO E PREZZO DEL CONTRATTO

L'importo stimato dell'appalto è pari a € 400.000,00, Iva esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 si sono valutati gli eventuali oneri per l'eliminazione o la riduzione dei rischi riconducibili a possibili interferenze connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, nulla rilevando a riguardo e pertanto tali oneri si assumono pari a zero poiché al momento del montaggio degli arredi si ritiene che nella struttura non vi sarà la contemporanea presenza di più imprese e tanto meno di personale dell'Ente.

Le ditte concorrenti dovranno invece indicare, separatamente e specificatamente, nell'offerta economica i costi relativi alla sicurezza del lavoro propri, diversi da quelli necessari all'eliminazione o la riduzione dei rischi riconducibili a possibili interferenze citati al capoverso precedente.

I prezzi esposti nell'offerta si intendono esibiti dalla ditta assuntrice in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Essi sono pertanto fissi ed invariabili, rimanendo esclusa la possibilità di revisione. Il contratto d'appalto sarà stipulato a corpo.

Il prezzo dell'appalto sarà determinato nel contratto sulla base dell'offerta "a corpo" presentata in sede di gara dall'aggiudicatario.

Per gli arredi oggetto del presente appalto, montati in opera a perfetta regola d'arte, sarà corrisposto il prezzo determinato in base all'offerta della ditta. In tale prezzo si intendono comprese e compensate tutte le forniture dei materiali, i mezzi e le attrezzature per il trasporto, sollevamento e montaggio, la manodopera ed in genere tutte le prestazioni che si rendessero necessarie per dare gli arredi finiti in opera, rispondenti ai requisiti richiesti ed idonei all'uso cui sono destinati. L'amministrazione appaltante non intende sostenere altra spesa oltre al prezzo a "corpo" come sopra determinato.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di variare l'entità della fornitura di che trattasi aumentando o diminuendo gli ordinativi e conseguentemente il valore del presente appalto, ai sensi di legge, entro la percentuale del +/- 20% (1/5) rispetto all'importo di aggiudicazione.

ART. 04 - REQUISITI TECNICI DEGLI ARREDI

Tutti gli elementi d'arredo che compongono la fornitura dovranno essere costruiti con materiali di primaria qualità e a "regola d'arte" e dovranno corrispondere per dimensioni, fattura e funzionalità all'uso cui sono destinati; dovranno altresì garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro ai sensi del D. Lgs 09.04.2008 n. 81; dovranno inoltre essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed antincendio in particolare al D.M. 18.02.2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private", ed i letti alla norma EN 1970:2000 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova" in applicazione della direttiva 93/42 CEE del Consiglio ed alle leggi sanitarie vigenti, in particolare al D.P.C.M. 22.12.1989 e D.P.R. 14.01.1997.

Le prescrizioni riguardanti le principali caratteristiche degli arredi, alle quali le offerte delle ditte concorrenti dovranno uniformarsi, vengono esposte nei paragrafi che seguono.

Le caratteristiche costruttive, la forma, le dimensioni e la disposizione di ogni componente dell'arredo dovranno essere definite attraverso un accurato studio ergonomico riferito alla specifica utenza costituita da anziani non autosufficienti, da persone cioè con esiti stabilizzati di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o malattie croniche, da limitazioni riguardanti l'equilibrio, la percezione visiva e più in generale il controllo delle proprie interazioni con l'ambiente circostante.

In generale la tipologia di arredi dovrebbe evocare nella persona una sensazione di "casa" con arredi e relativa disposizione nello spazio quanto più possibile decontestualizzati dallo schema di tipo sanitario, ma simili nella forma, nei materiali, nella disposizione a quelli di una abitazione, in grado di aiutare l'utente a mantenere il maggior livello di autonomia compatibile con l'insorgenza o l'aggravarsi dei deficit.

In particolare il primo piano è destinato ad ospitare persone affette da demenza con deambulazione autonoma o assistita, deficit cognitivi, percettivi e funzionali, in particolare deficit di memoria, disorientamento spazio temporale, wandering, cioè continua attività motoria. Le difficoltà percettive rendono faticoso esplorare lo spazio circostante e riconoscere, localizzare e discriminare gli oggetti. Stimoli complessi e interazione di stimoli diversi possono acuire queste difficoltà. A questo si aggiunge un'alterazione del senso di profondità, con conseguente percezione distorta dei rapporti spaziali, un'incapacità a distinguere il particolare dallo sfondo, un'alterazione alla sensibilità dei contrasti anche cromatici.

Si richiede pertanto un'accurata organizzazione dello spazio che faciliti il riconoscimento ed il dominio dei vari oggetti.

Gli arredi dovranno risultare facilmente asportabili e smontabili per esigenze di pulizia e manutenzione, nonché scomponibili e ricomponibili in relazione alla polifunzionalità di taluni spazi, ovvero a future esigenze di modifica della disposizione. Sedie e poltroncine sono preferite di tipo impilabile.

Lo spazio dell'ospite dovrà essere concepito in modo da ridurre i rischi di caduta, d'impatto fortuito, di infortunio in generale per l'anziano. Vanno eliminati gli spigoli vivi, gli angoli acuti, i bordi sporgenti, i rilievi e le protuberanze in materiale rigido; si devono prevedere arrotondamenti ed adeguate protezioni in materiale antiurto; gli eventuali appigli, anche impropri, dovranno risultare sicuri, utilizzando manufatti stabili e difficilmente ribaltabili.

L'apertura e chiusura degli sportelli, eventualmente anche ad incasso, e l'azionamento degli organi di manovra dovranno risultare agevoli, privi di rischi e di intralci.

Ai fini della prevenzione dei rischi d'incendio si raccomanda la riduzione al minimo del carico d'incendio derivante dall'arredo. Ove previsto dalla normativa vigente, i materiali e i componenti utilizzati dovranno essere resistenti al fuoco o ignifughi; tali caratteristiche dovranno essere esaurientemente certificate.

Lo spazio a disposizione dell'ospite anziano si caratterizza anche come luogo di lavoro del personale di assistenza, pertanto l'arredo dovrà facilitare, agli effetti della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, la movimentazione manuale dei carichi (intesi come ospiti) e quindi l'impiego di

solleventori meccanici montati su ruote, la mobilità all'interno dei locali, l'accessibilità in condizioni di sicurezza di ripiani, vani sopraelevati, ecc.

Tutti i manufatti dovranno essere costruiti con materiali di adeguata resistenza meccanica, assemblati con tecniche affidabili che ne garantiscano la robustezza. I rivestimenti dovranno essere antigraffio ed inattaccabili ai comuni agenti chimici e meccanici. La ferramenta e le apparecchiature di comando dovranno essere di prima qualità, in grado di resistere al normale impiego ed anche al fortuito uso improprio da parte degli ospiti o del personale di servizio. Le cerniere degli sportelli ad anta dovranno essere in numero adeguato a garantire la stabilità delle parti mobili. I componenti di arredo maggiormente esposti potranno essere dotati di protezioni antiurto.

Dovrà escludersi l'impiego di sostanze tossiche o comunque in grado di sviluppare azione tossica durante il normale impiego. I manufatti dovranno risultare di facile pulizia, inattaccabili da muffe ed agenti patogeni in generale, dovranno altresì essere privi di scabrosità, anfratti, sconnessure aperte, ove si possono annidare sporcizia, muffe, ecc. Il mobilio dovrà essere concepito in modo da facilitare la pulizia delle zone normalmente occultate (pavimenti e pareti). Gli zoccoli a pavimento – se previsti – dovranno essere di materiale impermeabile e lavabile, di adeguata resistenza meccanica.

I rivestimenti di sedie e poltrone dovranno essere impermeabili e di facile pulizia ad umido e disinfettabili. Eventuali fodere in tessuto irrestringibile dovranno essere facilmente smontabili e lavabili meccanicamente in acqua calda.

ART. 05 - COMPOSIZIONE ARREDI

L'arredamento dei vari locali dovrà quantomeno comprendere gli elementi elencati nell'Allegato 1. L'elenco definisce la dotazione minima che dovrà essere comunque rispettata, mentre rimarrà facoltà delle ditte concorrenti lo sviluppo di soluzioni migliorative sotto il profilo quantitativo, funzionale, etc. In merito alle dimensioni degli arredi indicate nell'allegato 1 – "Elenco descrittivo", si precisa che sono da considerarsi indicative e pertanto sarà onere delle ditte concorrenti la verifica dell'inseribilità nei diversi locali degli arredi proposti, nel rispetto dei limiti di importo a base di gara.

La disposizione degli arredi deve essere interpretata e sviluppata progettualmente con l'ausilio delle rappresentazioni grafiche del progetto architettonico allegato al presente Capitolato (Allegato 2). Il progetto dell'arredo per le sale da pranzo e i soggiorni, da redigere in conformità alle indicazioni riportate nell'Allegato 1, dovrà rendere conto con esposizione appropriata ed eventuale documentazione di supporto delle scelte effettuate in relazione alle prescrizioni di carattere generale contenute nel precedente articolo 4.

ART. 06 - ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta assuntrice dell'appalto avrà l'onere di realizzare gli arredi proposti nella sua offerta con il sistema "chiavi in mano" impegnandosi quindi a non sollevare obiezione alcuna in relazione alla onnicomprensività delle forniture e prestazioni ad essa richieste e compensate con il prezzo come definito all'art. 3.

A titolo esemplificativo ed a scanso di contestazioni si elencano di seguito alcune delle particolari prestazioni comprese nell'appalto:

- consegna di tutti i materiali in porto franco;
- manovalanza per lo scarico, l'immagazzinamento, il sollevamento e la movimentazione in genere dei materiali,
- manodopera specializzata per il montaggio;
- mezzi d'opera, tiri, ponteggi, materiale di consumo ed attrezzi occorrenti per il montaggio;
- immagazzinamento dei materiali e loro custodia;
- rilievo eseguito sul posto delle esatte misure dei vani e dei luoghi, dell'esatta collocazione delle installazioni impiantistiche, degli infissi e di tutti i relativi ingombri;

- reperimento presso gli organi tecnici dell'Amministrazione (Ufficio Tecnico e Direzione Lavori) dei campioni relativi alle opere di finitura in corso di realizzazione ed assunzione di tutte le opportune notizie riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori edili e la configurazione architettonica finale degli ambienti;
- la campionatura degli arredi come prevista all'art. 06.3 del Disciplinare di Gara;
- asporto del materiale di risulta e degli imballaggi, ed allontanamento dal cantiere;
- l'osservanza scrupolosa delle norme per la sicurezza del lavoro;
- presenza durante tutta la durata dei lavori di montaggio di un proprio tecnico incaricato dell'organizzazione e dei rapporti con l'Amministrazione;
- l'assistenza al collaudo prestata dallo stesso tecnico;
- l'onere per la riparazione o sostituzione di elementi edilizi che fossero stati danneggiati durante il trasporto o montaggio degli arredi: i ripristini saranno realizzati in tal caso dal Committente, con addebito all'appaltatore dei relativi costi;
- la consegna al Committente a fornitura ultimata delle certificazioni di reazione al fuoco di tutti i manufatti e/o materiali forniti.

Sono escluse dall'appalto le opere edilizie, impiantistiche e di finitura architettonica purché non modificate o danneggiate per effetto della sovrapposizione degli arredi; restano inoltre a carico del committente le seguenti prestazioni:

- fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle attrezzature impiegate per il sollevamento ed il montaggio;
- assegnazione di locali per l'immagazzinamento dei materiali;
- assistenza di cantiere per l'accesso, la contabilizzazione delle forniture.

La ditta aggiudicataria rinuncerà incondizionatamente alle norme, clausole e condizioni generali e particolari di fornitura eventualmente in uso per le sue ordinarie forniture a privati od altri.

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per lo studio e la redazione delle offerte, nonché per la presentazione delle campionature, anche nel caso in cui la ditta non sia risultata vincitrice della gara d'appalto, sia pure con merito e conseguendo un giudizio di idoneità.

ART. 07 - MODO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti gli arredi dovranno risultare costruiti e montati in opera secondo le migliori regole d'arte e sotto l'osservanza delle disposizioni che saranno date dall'Amministrazione; ogni componente dovrà corrispondere perfettamente a tutte le condizioni del presente Capitolato e riprodurre esattamente le soluzioni previste nell'offerta.

Gli arredi forniti dovranno essere privi di difetti dovuti a carenze progettuali o errata esecuzione o a vizi dei materiali impiegati, e possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa nella documentazione d'offerta.

L'esecuzione dei lavori di montaggio dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere, che potessero sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte; l'appaltatore dovrà in tal senso uniformarsi alle disposizioni che gli verranno impartite dall'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno - anche involontario - che il proprio personale e/o attrezzature possono causare alle strutture ed impianti esistenti ed è obbligata a risarcire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e danni degli arredi durante il trasporto e la sosta nei locali di deposito, fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

Qualora l'IPAB rifiutasse dei materiali, ancorché messi in opera, perché da essa ritenuti di qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita degli arredi, la Ditta assuntrice, a sua cura e spese, dovrà immediatamente allontanare dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

La Ditta si impegna altresì alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo. La fornitura si intenderà accettata con esito positivo del collaudo, solo dopo la loro definitiva eliminazione.

ART. 08 - TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE - PENALITA'

Il termine utile per dare ultimati in opera gli arredi è di giorni 40 (quaranta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, da effettuarsi alla ditta mediante fax, ai quali si devono aggiungere i 35 giorni di termine dilatorio previsto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Le operazioni da svolgere potranno subire interruzioni ordinate dall'IPAB, in tal caso il tempo di sospensione risultante da appositi verbali non verrà computato agli effetti del termine utile per l'ultimazione.

In caso di ritardo, anche parziale, la Ditta aggiudicataria dovrà pagare all'Ente Appaltante una penale in misura di € 1.500,00 per ogni giorno consecutivo naturale di ritardo. Tale cifra è determinata dalla necessità di occupare lo stabile con il servizio ad esso dedicato non appena ultimata la consegna degli arredi: eventuali ritardi nella fornitura in opera degli arredi causeranno notevoli disservizi all'organizzazione complessiva, oltre che aumento dei costi.

ART. 09 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento al contratto ed ai documenti di trasporto. I quantitativi degli arredi ammessi alla liquidazione saranno quelli accertati all'atto delle consegne e regolarmente collaudati.

Il pagamento della fornitura avviene a mezzo mandato a 60 gg d.f. - f.m., secondo le seguenti rateazioni:

- 50% alla consegna di tutti gli arredi;
- 30% all'installazione completa degli arredi;
- 20% all'approvazione del collaudo.

Il termine tiene conto della tempistica necessaria alla predisposizione delle operazioni di verifica e collaudo.

ART. 10 - GARANZIA

La ditta appaltatrice deve prestare garanzia per tutti i mobili e gli arredi per un periodo minimo di anni 2 (due). La garanzia decorre dalla data di approvazione del verbale di collaudo.

Qualora, durante il periodo di garanzia la Stazione appaltante riscontrasse difetti, imperfezioni, manchevolezze o cattivo funzionamento di qualsiasi elemento d'arredo, può richiedere l'intervento della ditta in ogni momento; la ditta appaltatrice dovrà tempestivamente provvedere, a sua cura e spese, alla "messa a punto" del bene contestato o alla sua sostituzione.

La garanzia dovrà coprire per intero i diritti di chiamata, la manodopera, i materiali ed i pezzi di ricambio fino alla totale sostituzione dell'elemento d'arredo difettoso.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione è nominato dall'Amministrazione appaltante. Egli può nominare uno o più collaboratori cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di sua competenza.

Il Direttore dell'esecuzione presiederà l'esecuzione della fornitura e si rapporterà con il referente indicato dall'impresa appaltatrice. Provvederà, in particolare, al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto e verificherà la regolarità e la conformità di esecuzione della fornitura. Ultimata la fornitura, competerà al Direttore dell'esecuzione la redazione del verbale di regolare fornitura ed effettuare il collaudo.

ART. 12 - COLLAUDO

La fornitura sarà soggetta a collaudo ai fini dell'accertamento della sua regolare esecuzione, della rispondenza dei materiali forniti e montati in opera, per qualità, quantità e prezzo, alle prescrizioni contrattuali; e più in generale per l'accertamento del puntuale assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali. In sede di collaudo potrà essere data applicazione alla penale di cui al precedente art. 08 e verrà disposta la liquidazione finale del credito residuo della ditta appaltatrice. Il collaudo sarà eseguito a cura e spese del committente, mentre l'appaltatore sarà tenuto a prestare la necessaria assistenza.

Le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate entro 60 giorni dalla ultimazione della fornitura in opera; decorso tale termine si dovrà in ogni caso provvedere al pagamento del saldo ed allo svincolo delle cauzioni, ferme restando tuttavia le responsabilità a carico dell'appaltatore che venissero accertate in sede di collaudo. Sono fatte comunque salve le interruzioni della decorrenza del termine di cui sopra derivanti da omissioni o ritardi imputabili all'appaltatore.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente ha facoltà di risolvere ai sensi dell'art. 1456 C.C. il contratto che seguirà all'aggiudicazione dell'appalto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;
- nei casi di cessione e/o divieti di cui al successivo articolo 17;
- la disapplicazione, da parte della ditta della normativa vigente in materia di contratti di lavoro (C.C.N.L.) e di sicurezza sul lavoro;
- l'apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa o liquidazione coatta della stessa.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R., senza che la Ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta appaltatrice, rivolgendosi alla Ditta seconda classificata o al libero mercato.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 14.1 - Garanzia Provvisoria

Per l'ammissione alla gara le ditte concorrenti dovranno costituire una cauzione o fideiussione di € 8.000,00, pari al 2% dell'importo indicato a base di gara I.V.A. esclusa.

La cauzione potrà essere costituita mediante fidejussione.

La fideiussione può essere:

- bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. LGS n° 385/1993.

La garanzia dovrà esplicitamente prevedere:

- che l'impresa concorrente intende partecipare alla procedura aperta per la fornitura in opera dell'arredamento della Residenza di Monte Crocetta, per un importo stimato di € 400.000,00;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'IPAB.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

E' consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell'art. 75 c.7 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità.

Art. 14.2 - Garanzia Definitiva

L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà presentare una fideiussione pari al 10% dell'importo del contratto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte.

La fideiussione può essere:

- bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. LGS n° 385/1993.

La garanzia dovrà esplicitamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'IPAB;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'IPAB.

La garanzia sarà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART. 15 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA

La Ditta è obbligata ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e dovrà comunicare alla stazione appaltante il proprio organigramma della sicurezza.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa in materia di Prevenzione e Protezione (artt. 36 e 37 D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.).

L'IPAB di Vicenza si impegna ad informare la Ditta aggiudicataria sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si ritiene che le informazioni riportate nel Capitolato Speciale, congiuntamente al sopralluogo previsto nel Disciplinare di gara, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo del servizio ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica

L'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà fornire copia del proprio DVR (o un suo estratto che dettagli i rischi propri dell'attività) e delle procedure che intende utilizzare all'IPAB, prendendo contestualmente accordi per fissare la data della prima riunione di coordinamento.

ART. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA – EFFETTO DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione del presente appalto non sarà obbligatoria e quindi efficace per l'IPAB di Vicenza finché non siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche del possesso dei requisiti richiesti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo (secondo il disposto dell'art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.).

L'IPAB di Vicenza avrà la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà attenersi alle indicazioni fornite da IPAB, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, commi 9 e 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In caso di mancata efficacia del contratto l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito.

ART. 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto stipulato con l'Ente come stabilito dall'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà nulla e priva di efficacia, salva la facoltà per l'Ente di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Relativamente al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In particolare la ditta in sede di presentazione dell'offerta dovrà indicare la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 30 per cento della fornitura totale.

L'IPAB non corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. Pertanto l'impresa affidataria è obbligata a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello di Vicenza.

ART. 19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 20 - ARBITRATO

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in conseguenza della procedura di gara, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte dell'Ente, secondo le seguenti modalità:

- Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- I dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti le attività dell'Ente ed in particolare per l'esecuzione della gara e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto;
- La conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta dalla gara;

- I dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali in adempimento a specifiche disposizioni di legge o regolamento quale il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- La ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare i dati ed opporsi al trattamento degli stessi.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì applicare le norme del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. relativamente ai dati di cui il personale impiegato verrà, eventualmente, a conoscenza per ragione dell'incarico ricevuto.

Il responsabile della gestione di tutti i trattamenti della Direzione Affari Generali è il Dott. Paolo Rossi, Dirigente pro tempore dell'area. Il titolare del trattamento è l'IPAB di Vicenza, con sede in Contra' San Pietro, 60 - 36100 Vicenza – telefono: 0444-218812 - e-mail: segreteria@ipab.vicenza.it.

Vicenza, 2 novembre 2011

IL R.U.P.
Paolo Rossi

La Ditta _____ codice fiscale _____, con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale si obbliga ad accettare tutte le condizioni in esso comprese.

Data _____

Il Rappresentante Legale
